



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere rel.
Dott. Maria Tulumello	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2363/2017 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13/11/2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2020**

d a

PANINA ANGELO, con il patrocinio dell'avv. prof. BRUNO SPAGNA MUSSO, dell'avv. GIOVANNI LAURO e dell'avv. MONICA PAGANO, quest'ultima procuratore domiciliatario,

APPELLANTE

c o n t r o

BANCO BPM S.P.A, già BANCO POPOLARE SOC. COOP., già CREDITO BERGAMASCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ARTURO BOTTI e dell'avv. DANTE ABBONDANZA, e dell'avv. ROBERTO GORIO, quest'ultimo procuratore domiciliatario

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 12/10/2017 n.2920/2017.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza impugnata:

- in via preliminare ai sensi dell'art. 283 cpc:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con il presente atto nella parte relativa alla condanna alle spese legali, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- disporre, ai sensi dell'art. 356 cpc, la rimessione della causa a ruolo con contestuale nomina del CTU contabile al fine di verificare e accertare l'effettivo dare/avere tra le

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 2363/2017
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

parti;

- nel merito accogliere per quanto di ragione le conclusioni già rassegnate in primo grado e che qui si trascrivono:

1. accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula dei contratti di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;
2. accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
3. accertare e dichiarare che l'istituto di credito ha pattuito in contratto, per espressa previsione contrattuale, l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti (anatocismo in violazione Delibera CICR 2000);
4. dichiarare, pertanto, la pattuizione di interessi usurari, da parte della Banca, in relazione al contratto di mutuo de quo acceso dalla ricorrente;
5. dichiarare conseguentemente gratuito lo stesso contratto di mutuo, ex art. 1815, 2° comma cc, per pattuizione di un tasso usurario;
6. condannare la banca convenuta alla restituzione/compensazione di tutte le somme indebitamente percepite quali corrispettivo del mutuo, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attore in conseguenza dell' illecito addebito nel contratto di finanziamento da parte della Banca nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito;

In via subordinata

7. accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nei contratti: in particolare le clausole che prevedono il tasso nominale annuo difforme rispetto a quanto applicato in ammortamento, nonché per la mancanza del TAEG/ISC dei contratti, in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 ed al TUB;
8. ordinare, nell'ipotesi di non accoglimento delle domande volte alla restituzione integrale degli interessi versati ai sensi dell'art. 1815 c.c., ai sensi della Legge n. 154/92 e dell'art. 117 TUB sulla trasparenza bancaria, il ricalcolo del rapporto di mutuo non più al saggio di interesse preteso dalla Banca (c.d. convenzionale), ma al tasso legale;
9. condannare, pertanto, la Banca convenuta alla restituzione/compensazione di tutti gli interessi corrisposti in eccedenza ai tassi legali via via applicabili per tutta la durata del contratto di mutuo;
10. accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato ai contratti oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese), l'illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;
11. accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo ipotecario de quo la capitalizzazione

degli interessi (anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;

12. dichiarare per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;

In via ulteriormente subordinata

13. verificare, come in numerose rate del mutuo, la Banca convenuta sia incorsa in usura sopravvenuta, andando ad applicare tassi di interessi moratori, superiori alle soglie anti usura;

14. ordinare, pertanto, all'istituto di Credito, la restituzione/compensazione di tutti gli interessi versati nelle rate in cui ha applicato interessi superiori alle soglie/usura od in subordine, condannare la Banca alla restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza rispetto ai tassi soglia previsti nei mesi in cui si è verificata la sopravvenuta usurarietà dei tassi;

in ogni caso accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo pattuito in quanto basato sul parametro Euribor dichiarato manipolato, per il periodo di interesse, in violazione della L. 287/90 secondo quanto statuito dalla sentenza della Commissione Europea Antitrust del 4.12.13 con conseguente contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento con ricalcolo degli interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo bot, quantomeno per il periodo di accertata violazione del parametro del tasso di interesse, a mezzo ctu che sin d'ora si richiede

4. condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari.

In via istruttoria

Si chiede sin d'ora la nomina di C.T.U. al quale conferire il seguente mandato:

In relazione al contratto di leasing il CTU provveda a:

- a. rendere in termini percentuali tutte quelle voci a titolo di commissioni e spese che per l'odierna parte attrice incidono, per pacifica giurisprudenza, in termini di costo del contratto di leasing oggetto del giudizio;
- b. inglobare tali voci nel TEG al fine di determinare il costo reale del leasing de quo;
- c. accertare il superamento del tasso soglia usura (cd. usura oggettiva) anche da parte di uno solo dei tassi pattuiti;
- d. accertare, come nel corso del rapporto la Banca abbia applicato interessi moratori capitalizzandoli sull'intera rata scaduta comprensiva di interessi corrispettivi e spese;
- e. accertare che alla stipula e nel corso del rapporto la Banca ha omesso di indicare il TAEG del rapporto, calcolando interessi convenzionali, via via applicati, in modo arbitrario e illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB.

f. rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso legale per il periodo che va dal 01.09.2005 al 31.03.2009.

Dell'appellato

voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché irrituali, inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.

IN OGNI CASO: compensi professionali e spese anche di II grado di giudizio interamente refusati.

IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare ogni istanza istruttoria avversaria.

Voglia, inoltre, l'On.le Corte adita, all'occorrenza ed in accoglimento delle domande ed eccezioni già proposte in primo grado dalla Banca, integralmente richiamate e riproposte nel presente grado di giudizio, così statuire: "In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto. In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di nullità di clausole e/o addebiti e di ripetizione d'indebito per accertata natura usuraria dei compensi pattuiti e corrisposti all'Istituto mutuante, dichiarare dovuti dal mutuatario alla Banca convenuta, oltre agli importi capitale, quanto meno gli interessi al tasso soglia (ovvero, in alternativa, al tasso legale) vigente nel periodo di riferimento, dal dovuto al saldo, in luogo delle competenze ritenute illegittime e, comunque, indebite".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Angelo Panina ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Brescia il Banco Popolare soc.coop. (già Credito Bergamasco spa), esponendo, in linea di fatto:

a) di aver stipulato con la banca convenuta in data 23/03/1999 un contratto di mutuo ipotecario n.01421540, inizialmente a tasso fisso e poi a tasso variabile, per un valore nozionale di €.82.633,10, pattuendone il rimborso in 180 rate mensili calcolate secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, a partire dal 30/04/1999 e fino al 31/03/2014;

b) che il contratto prevedeva per il primo semestre un tasso fisso al 3,75% annuo e, poi, un tasso variabile così determinato: *"euribor 3 mesi lettera normalizzato su base 365 rilevato puntualmente il giorno 1 o primo utile di inizio trimestre solare più spread di 2 punti. La banca varierà in seguito il tasso il 1 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno fermo ed invariato lo spread precedentemente determinato"*;

c) di aver provveduto al pagamento di tutte le rate di mutuo, perciò regolarmente estinto;

d) di aver incaricato la società Blue Line Consulting srl della verifica circa la correttezza del rapporto intercorso con l'istituto di credito, e che, in esecuzione di tale incarico, tale società aveva predisposto una perizia, redatta dal dott. Alessandro

Cotturri, con cui erano stati analizzati i valori contabilizzati nel contratto di mutuo, con esecuzione dell'accertamento fino alla centottantesima rata mensile, corrisposta il 31/03/2014, coincidente con l'estinzione del mutuo, riscontrandosi che a tale data l'attore aveva versato un totale di €.117.171,84, di cui €.82.633,10 in quota capitale ed €.34.538,84 in quota interessi;

e) che, sulla base delle risultanze della predetta perizia, ed in particolare delle quietanze di pagamento, ivi richiamate, e prodotte in atti a doc.12, era emerso che il mutuatario era incorso in diverse occasioni in ritardi nell'adempimento e che pertanto erano stati posti a suo carico addebiti a titolo di interessi moratori;

f) che l'istituto di credito non solo aveva pattuito interessi di mora in aggiunta agli interessi corrispettivi convenzionali ma aveva anche applicato gli interessi di mora sommandoli a quelli convenzionali;

g) che, a titolo esemplificativo, per la rata a scadenza 30/09/2007 erano stati pagati in data 5/11/2007 €.469,65 in quota capitale, €.223,65 in quota interessi convenzionali, €.2,32 in quota spese e commissioni, ed €.4,87 in quota interessi di mora;

h) che determinato in contratto il tasso convenzionale in misura pari all'euribor 3 mesi, che, rilevato con la tempistica sopra indicata e , con riferimento a tale scadenza, risultava per il mese di luglio 2007 pari al 4,18%, ed applicata la maggiorazione in funzione dello spread pattuito, del 2%, veniva a determinarsi il tasso convenzionale nella percentuale del 6,18%;

i) che, essendo il tasso di mora pari quello convenzionale maggiorato di quattro punti, esso risultava pari al 10,18%;

l) che, tuttavia, il tasso soglia usura del periodo (IV trimestre 2007) era dell'8,565%, quindi inferiore al tasso di mora applicato;

m) che, pertanto, si era determinata in concreto l'applicazione di interessi di mora superiori alle soglie usura, in modo sopravvenuto crescenti nel corso degli anni;

n) che per tutto il corso del rapporto, fra il 1999 ed il 2014, erano stati versati diversi importi a titolo di interessi moratori;

o) che in tutte le rate in cui erano stati versati interessi di mora la banca, così come aveva pattuito in contratto, aveva ottenuto il pagamento dell'interesse di mora in aggiunta a quello convenzionale;

tanto premesso, ha sostenuto, sulla base della sopra richiamata perizia Blue Line Consulting del dott. Cotturri,

1) che durante il rapporto l'istituto di credito aveva calcolato gli interessi secondo il metodo dell'interesse composto anziché secondo quello dell'interesse semplice;

2) che il tasso effettivo globale era risultato superiore al tasso soglia usura;

3) che erano stati computati e addebitati costi non espressamente previsti.

Premesso che, sulla base della normativa nazionale e comunitaria vigente (direttiva 87/102 CEE, legge 154/1992, legge 108/1996 e art.644 c.p.) chiunque "presta" denaro (sotto qualsiasi forma tecnica) ad un terzo, ricevendone una remunerazione, deve: 1) pattuire le condizioni economiche conformi alla legge vigente; 2) pattuire

condizioni che siano chiare, determinate o determinabili, completamente e semplicemente comprensibili all'altro contraente, che riceve in prestito il denaro; 3) applicare tassi di interesse effettivo che siano sempre e comunque inferiori alla soglia massima definita per legge; 4) applicare interessi che, anche se inferiori a tale limite, non risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione (finanziamento) fornita, l'attore ha sostenuto: a) che sarebbero stati pattuiti interessi ab origine usurari; b) che la pattuizione sulla misura dell'interesse ultralegale sarebbe risultata indeterminata; c) che gli interessi sarebbero stati pattuiti in violazione del divieto dell'anatocismo, di cui all'art.1283 c.c., in ragione dell'intervenuta applicazione del sistema di ammortamento alla francese, e cioè a rate costanti.

a) sulla pattuizione di interessi usurari al contratto di mutuo n.01421540 – usura ab origine

L'attore ha sul punto affermato che il contratto di mutuo per cui è causa avrebbe presentato carattere di usurarietà per i tassi usurari pattuiti: nel contratto era stato pattuito un tasso contrattuale, inizialmente fisso del 3,75%, e poi variabile in relazione all'euribor 3 mesi ed un interesse di mora *“che si conviene sin d'ora nella misura di quattro punti in più al tasso contrattualmente vigente”*, ovvero 7,75% (alla data di stipula del contratto, 23/03/1999, il valore del parametro di riferimento era dell'8,70%: docc.1 e 3, contratto e perizia, e doc.5, tabella tassi); orbene, poiché ai fini della verifica occorre prendere in considerazione anche le spese a carico della mutuataria - delle quali venivano elencate a titolo esemplificativo: le spese istruttoria, le spese per perizia, le spese di assicurazione, €2.32 per incasso rata; le spese per invio di comunicazioni - e poiché ognuno di questi parametri, non quantificabili dalla documentazione in possesso, deve essere necessariamente riconvertito in punti percentuali, così da potersi sommare ai tassi indicati per la determinazione dell'effettivo costo del denaro, l'attore ha anzitutto lamentato che nel contratto di mutuo originario non fosse stato indicato l'ISC/TAEG, mancanza, quest'ultima, che avrebbe reso indeterminata sia la misura degli interessi convenzionali sia quella relativa alla mora pattuita; ha quindi sottolineato che, in applicazione dell'art.644 c.p. - il quale recita: *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* - si sarebbe resa imprescindibile la considerazione, ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del TSU, anche di tutte le ulteriori voci di costo (perizia, spese di istruttoria, assicurazione, spese incasso rata, spese ed oneri vari). Facendo richiamo ad alcune pronunce in materia penale della S.C. di Cassazione (Cass. Pen. N.46669/1) l'attore ha sostenuto che le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresenterebbero fonte di diritti ed obblighi laddove l'istituto di credito si fosse conformato ad un'erronea interpretazione fornita in materia della Banca d'Italia. Egli ha inoltre evidenziato come la soluzione data dall'art.1815 cpv c.c. al problema delle conseguenze della pattuizione di interessi usurari è costituita dall'azzeramento degli interessi, con conseguente diritto della banca erogatrice a vedersi restituito solo il capitale. Ne ha tratto la conseguenza che laddove siano stati applicati interessi usurari non solo non sarebbero dovuti gli interessi eccedenti il TSU ma sarebbe preclusa qualsiasi applicazione di un interesse, anche se ridotto al tasso soglia o a quello legale. E ad assumere rilievo sarebbe

qualsiasi tipo di interesse, e quindi anche quello moratorio, così che anche gli interessi di mora, e quindi dovuti per omesso o ritardato pagamento di un mutuo ipotecario, andrebbero messi nel novero di quanto può superare la soglia antiusura: determinando la Banca d'Italia trimestralmente il TEGM, ogni accordo di stipula di contratto di finanziamento, affidamento, mutuo e leasing dovrebbe restare all'interno dei limiti fissati dalla stessa Banca d'Italia, tenendo in considerazione anche il calcolo delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese. L'usura oggettiva verrebbe a determinarsi con il TEGM maggiorato del 50% fino a luglio 2011 e con il TEGM maggiorato del 25% + 4 punti nel periodo successivo. La rilevanza ai fini del superamento del TSU anche del tasso mora sarebbe stata affermata da numerose pronunce di legittimità (tra tutte Cass. N.350/2013) e da numerose pronunce di merito. L'attore ha poi preso posizione sul tema della cosiddetta "sommatoria" dei tassi di interesse convenzionale e di quelli moratori, sostenendo che a tal fine indispensabile risulterebbe la distinzione tra due fasi "patologiche" completamente difformi l'una dall'altra: a) la fase della pattuizione delle condizioni contrattuali e b) quella della dazione/applicazione delle condizioni pattuite, e che alla prima e non alla seconda fase si dovrebbe aver riguardo ai fini della valutazione circa l'applicazione della disciplina di cui all'art.1815 cpv. cc. Da tale considerazione deriverebbe, quale corollario, che l'interesse corrispettivo si deve aggiungere a quello moratorio, per poi essere confrontato con il tasso soglia, al fine di stabilire se vi sia stato o meno travalicamento e perciò usura. Quindi aggiungendosi gli interessi convenzionali a quelli moratori, come testualmente affermato nel contratto di mutuo, ove a pag.3 si era affermato quanto segue: <<resta espressamente convenuto che, qualora la parte mutuataria non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto ed entro i termini nello stesso previsti, alla decurtazione del mutuo ed al pagamento dalle rispettive scadenze delle rate di ammortamento, si produrrà a pieno diritto a favore della banca la maturazione degli interessi di mora a norma dell'art.1224 codice civile, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento a quello dell'effettivo pagamento, che si convengono sin d'ora nella misura di quattro punti in più rispetto al tasso contrattualmente vigente>>, il che verrebbe a significare che sull'intera rata non corrisposta – comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi convenzionali e spese – sarebbe stato applicato un tasso di mora calcolato secondo le modalità stabilite in contratto. L'attore, richiamando un precedente di merito, ha affermato che nel caso in cui il contratto preveda che il tasso moratorio si applica in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge 108/96); infatti, prevedendo il contratto che gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi (quindi su ogni rata formata da quota capitale e quota interessi) si perverrebbe alla conclusione che anche gli interessi di mora sono da computarsi ai fini del TEGM.

L'attore ha, in via alternativa, affermato la rilevanza della "sommatoria" tra tasso contrattuale e tasso di mora nel momento della dazione (usura sopravvenuta); ha in proposito sostenuto che, se in primo luogo risulta opportuno verificare *ab origine* se i tassi indicati a contratto risultino superiori alle soglie/usura e se l'istituto di credito abbia espressamente indicato a contratto che tali interessi moratori si applicheranno in aggiunta a quello corrispettivo, è altrettanto corretto verificare, nell'ipotesi in cui il

cliente abbia effettivamente pagato interessi di mora commisurati alla durata del ritardo, quale fosse stato il tasso di mora applicato nel preciso momento in cui si era verificato l'inadempimento (usura sopravvenuta), nonché l'incidenza di tali interessi di mora sui complessivi interessi versati dal mutuatario. L'attore ha fatto quindi richiamo ad un altro precedente di merito per il quale <<ai fini della verifica del tasso soglia occorre quindi sì sommare gli interessi convenzionali e quelli moratori ma sulla base di calcolo sopra indicata con la conseguenza che si verificherà il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sulla rata sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio di interessi che, rapportato alla quota di capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento>>.

Nella specie, essendosi verificati in più occasioni ritardi nel pagamento delle rate di ammortamento, l'istituto di credito convenuto avrebbe non solo pattuito interessi di mora in aggiunta rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti, ma avrebbe in concreto applicato interessi di mora sommandoli a quelli convenzionali. Ciò l'attore ha affermato ricavando tale conclusione dall'analisi delle rate del mutuo, e prendendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la rata con scadenza 30/09/2007, il cui pagamento aveva avuto luogo il 5/11/2007: ebbene, per tale rata, oltre alla quota capitale per €469,65, a quella per quota interessi convenzionali, pari ad €223,62, ed alla quota spese e commissioni, per €2,32, era stata versata, a titolo di quota interessi di mora, la somma di €4,87. L'attore ha osservato che, essendosi fissato il tasso convenzionale in misura pari all'euribor + uno spread del 2%, ed essendo l'euribor del 4,18%, il tasso convenzionale sarebbe stato pari al 6,18%; ebbene, aggiungendo a tale tasso quello di mora, del 4%, si sarebbe pervenuti al 10,18%, superiore al TSU del periodo (IV trimestre 2007), pari all'8,565%.

L'attore ha sostenuto esser stati versati diversi importi a titolo di interessi moratori per tutto il corso del rapporto tra il 1999 ed il 2014 (doc.12, quietanze pagamento mutuo). In sostanza in tutte le rate in cui erano stati versati interessi di mora, la banca, così come aveva pattuito in contratto, avrebbe ottenuto il pagamento dell'interesse di mora in aggiunta a quello convenzionale.

b) sulla mancanza del requisito di determinatezza

L'attore ha affermato che gli addebiti extra interessi, il preammortamento, la pratica dell'anatocismo, nonché la mancata o corretta indicazione del tasso effettivamente applicato al contratto ISC/TAEG avrebbero determinato la discordanza tra il tasso convenzionale ed il tasso effettivo, così che quest'ultimo sarebbe risultato maggiore del primo. Nuovamente facendo richiamo alla disciplina di cui alla direttiva 87/102/CEE ed alla legge 154/92 (la quale ha imposto agli enti creditizi operanti nel territorio dello stato e ad ogni altro soggetto che eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento di "rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico: a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'art.1 deliberatamente per scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché per le operazioni attive, la misura per gli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il

rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare; b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti; c) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge; d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela”), ed allo scopo di tale normativa, che mirava a rendere completamente chiari e comprensibili a tutti i meccanismi di applicazione delle condizioni contrattuali, dei costi e dei tassi di interesse effettivamente praticati dalle banche, e, più in generale, dagli operatori finanziari, l'attore ha evidenziato come invece nella specie fosse stata omessa l'indicazione del TAEG o ISC del contratto, e da ciò ha tratto la conclusione secondo cui sarebbe mancato un chiaro requisito indispensabile per rendere il contratto determinato ovvero determinabile, e ciò perché tale non potrebbe considerarsi il testo negoziale, in quanto, altrimenti, *“bisognerebbe attribuire alla parte mutuataria, chiaramente parte debole del rapporto contrattuale, nozioni e capacità di calcolo proprie di professionisti”*, così che *“risalire al costo complessivamente sostenuto con i contratti di mutuo, con la sola indicazione dei singoli costi, e senza che ciò venga palesemente indicato in percentuale,”* costituirebbe *“indeterminatezza delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art.1346 c.c.”*

L'attore ha aggiunto che ulteriore elemento di indeterminatezza del contratto sarebbe quello da riferirsi agli stessi interessi convenzionali, per la cui determinazione il contratto prevedeva unicamente *“euribor 3 mesi lettera normalizzato su base 365 rilevato puntualmente il giorno 1 o primo utile di inizio trimestre solare più spread di 2 punti. La banca varierà in seguito il seguente tasso il 1 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno fermo ed invariato lo spread precedentemente determinato”*: tale calcolo sarebbe stato rispettato solo in parte del contratto, e per diverse mensilità non sarebbe stato possibile risalire ai meccanismi contabili che avevano generato l'ammortamento: solo prendendo in considerazione l'anno 2014 fino all'estinzione del mutuo, sarebbe stato applicato un tasso di interesse attestatosi tra il 3,844% del gennaio 14 ed il 6,93% del marzo 14; infatti il tasso euribor del periodo, ricavato il primo giorno utile di gennaio 2014, era pari allo 0,28%, che, aumentato dello spread del 2%, dava un tasso convenzionale del 2,28%, ben diverso dai tassi di interesse applicati al contratto.

Per tale motivo, alla luce del chiaro tenore letterale della norma, la mancanza di determinazione del TAEG o dell'ISC del contratto, e l'applicazione arbitraria degli interessi convenzionali, avrebbero dovuto condurre all'assoggettamento del contratto al tasso legale semplice, in luogo del tasso convenzionale, e ciò in ragione della mancanza del requisito di determinazione e della correlata violazione del disposto di cui agli articoli 1346 e 1284 c.c.; pertanto, per effetto della legge 154/92 sulla trasparenza bancaria e dell'art.117 TUB il rapporto di mutuo avrebbe dovuto esser ricalcolato non più al saggio di interesse convenzionale, preteso dalla banca, ma al tasso legale.

c) sul piano di ammortamento alla francese e sul meccanismo anatocistico insito nella relativa applicazione.

L'attore ha poi sostenuto che l'ammortamento progressivo a rate costanti – c.d. ammortamento alla francese – sarebbe basato su un calcolo finanziario che si basa su un tasso composto, in violazione del divieto dell'anatocismo, stabilito dall'art.1283

c.c.

d) l'azione di ripetizione

Sulla base delle premesse sopra esposte, l'attore, ricordando che l'azione di ripetizione dell'indebitto è esperibile anche in vista della restituzione delle somme di denaro corrisposte in esecuzione di un contratto nullo (Cass. 11177/1994), e basandosi sul presupposto della trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito (art.1815 cpv c.c.), ha chiesto la restituzione della somma di €34.538,74, pari a tutta la differenza tra quanto corrisposto alla banca (€117.171,84), e quanto da essa ricevuto a titolo di finanziamento (€82.633,10).

Costituendosi in giudizio, la banca convenuta ha anzitutto contestato la fondatezza dell'assunto attoreo secondo il quale l'ammortamento del mutuo a rate costanti, c.d. alla francese, determinerebbe la produzione di interessi anatocistici, non derivandone, al contrario alcuna capitalizzazione di interessi; essa ha poi contestato la fondatezza dell'eccezione di usura originaria o pattizia, basata sul presupposto dell'applicazione in cumulo dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, negando che sulla base degli articoli 3 e 4 del contratto¹ potesse derivarsi la ricostruzione della comune volontà delle parti nel senso del cumulo di interessi corrispettivi ed interessi di mora, e sottolineando che detta conclusione non trova alcun fondamento nella disciplina di legge, e non può basarsi sulla sentenza n.350/2013 della Cassazione; la banca ha inoltre rilevato che il tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante ai fini dell'usura per superamento del tasso soglia, non si applica, e non è suscettibile di applicazione, agli interessi moratori, i quali possono al più essere parametrati alla relativa rilevazione statistica, da parte della Banca d'Italia (di cui si avvale il Ministro dell'Economia), che ne viene fatta periodicamente, ma solo a partire dall'anno 2003; ha poi negato potersi attribuire rilievo alcuno alla c.d. usura sopravvenuta, la cui rilevanza è palesemente esclusa dall'art.1, comma 1, della

¹ Art.3) Il mutuo viene concesso dalla banca al seguente tasso: sino al 30 settembre 1999 al tasso fisso del 3,75% nominale in ragione d'anno. Alla scadenza del periodo iniziale 30 settembre 1999, la parte mutuataria potrà chiedere il prolungamento del trattamento a tasso fisso, per la durata di tre anni, sino alla data del 30 settembre 2002, che viene così determinato: - IRS (Interest Rate Swap riferito all'Euro) tre anni lettera da rilevarsi l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la scadenza del periodo iniziale con arrotondamento allo 0,10 superiore più spread di 1,50 punti. Tale facoltà sarà esercitata dalla parte mutuataria mediante invio di specifica comunicazione scritta (raccomandata r.r.) da far pervenire alla banca, presso la sua dipendenza ove vige il rapporto di mutuo, entro e non oltre il 10 settembre 1999. Qualora la parte mutuataria non volesse utilizzare la facoltà sopra descritta, il tasso del presente mutuo sarà così determinato; - euribor 3 mesi lettera normalizzato su base 365 rilevato puntualmente il giorno 1 o primo utile di inizio trimestre solare più spread di 2,00 punti. La banca varierà in seguito il sopra detto tasso il giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, fermo e invariato lo spread precedentemente determinato (...)

Art.4) Resta espressamente convenuto che, qualora la parte mutuataria non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto ed entro i termini nello stesso previsti, alla decurtazione del mutuo ed al pagamento alle rispettive scadenze delle rate di ammortamento, si produrrà di pieno diritto a favore della banca la maturazione degli interessi di mora a norma dell'art.1224 codice civile, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento a quello dell'effettivo pagamento, che si convengono sin d'ora nella misura di quattro punti in più rispetto al tasso contrattualmente vigente.

legge 28/02/2001 n.24, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2000 n.394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n.108, recante disposizioni in materia di usura, il quale espressamente indica, quale dato temporale determinante ai fini della valutazione dell'usurarietà, il *“momento in cui (gli interessi) sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*; la banca ha infine contestato la fondatezza della censura per indeterminatezza contrattuale, in relazione alla mancata indicazione del TAEG o ISC, sia perché la relativa carenza non renderebbe indeterminato il contratto, ove, come nella specie, ne siano indicati gli elementi costitutivi fondamentali, sia perché in concreto in testa al piano di ammortamento ne era fatta indicazione (ISC/TAEG 3,8600); da ultimo ha chiesto disporsi la condanna dell'attore per responsabilità aggravata, ex art.96 cpc.

Autorizzato il deposito delle memorie integrative di cui all'art.183, 6° comma, cpc, con la prima di esse l'attore, ribadendo ed illustrando nel resto quanto già sostenuto in citazione, vi ha aggiunto il richiamo alle osservazioni svolte dalla SC nella sentenza n.11400/2014, con la quale la Cassazione ha affermato che *“nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l'autonomia. In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi. [...] Può ben dirsi, pertanto, che sia ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca ... non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi. [...] Come si è in precedenza accennato, questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono infatti solo quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica”(Cass. Civ. sez. I, n. 11400/2014; depositata il 22 maggio). Deve dunque concludersi” - spiega la Cassazione - “che, con l'entrata in vigore del t.u.b., la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all'art. 1283 c.c.”.*

L'attore ha osservato che il contratto di mutuo era stato stipulato in data anteriore

rispetto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il cui articolo 3 aveva legalizzato, ma solo per il futuro, l'applicazione degli interessi moratori sull'intera rata scaduta, ancorché comprensiva di interessi; l'attore ha pertanto sostenuto che anche sulla base di tale considerazione la banca non avrebbe potuto pretendere il pagamento di interessi moratori, calcolati sull'intera rata, come in realtà si era verificato, dato quest'ultimo dimostrato dal fatto che, nelle rate in cui erano stati versati interessi di mora, la banca li aveva calcolati sull'intero importo scaduto, andando in tal modo a generare un effetto anatocistico vietato. L'assunto avrebbe trovato riscontro, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'analisi del rendiconto 31/12/2007 (doc. 21) con riferimento alla rata con scadenza 31/05/2007, pagata in data 03/07/2007, dall'esame della quale emergeva quanto segue:

- importo totale pagato € 690,79
- capitale € 463,82
- interessi (corrispettivi) € 218,71
- recupero spese € 2,32
- interessi di mora versati € 5,94 a fronte di un ritardato pagamento di 32 giorni.

Al momento dell'inadempimento il tasso di mora applicato, in base alle pattuizioni contrattuali, era del 9,89% (calcolato sulla base delle indicazioni contrattuali previste agli articoli 3 e 4 del contratto di mutuo secondo le quali la misura del tasso di mora corrisponde al tasso corrispettivo (euribor 3 mesi + 2 punti di spread) aumentato di quattro punti percentuali). Poiché il tasso di mora annuo, calcolato nella misura del 9,89%, equivale allo 0,027% giornaliero e allo 0,867% per 32 giorni di ritardo, se ne deduceva che, moltiplicando tale parametro per l'intera rata del mutuo, il totale degli interessi moratori risultava essere pari, per 32 giorni di ritardo, a € 5,94, e cioè alla somma pagata dal mutuatario a titolo di interesse moratorio.

Sempre nel contesto della memoria n.1 l'attore ha precisato l'affermazione resa in atto di citazione secondo cui egli sarebbe incorso in ritardi nel pagamento delle rate di ammortamento ed avrebbe perciò subito l'applicazione degli interessi di mora, a suo dire illegittimamente, per le ragioni sopra esposte. Ha così affermato di aver effettivamente corrisposto interessi di mora in relazione a diverse rate di mutuo, come da quietanze di pagamento prodotte in allegato all'atto di citazione (cfr. doc. 12):

- quietanza del 07/03/2007 relativa a rata con scadenza il 28/02/2007 con riferimento alla quale è stato addebitata la somma € **1,26** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 13/04/2007 relativa alla rata del 31/03/2007 con riferimento alla quale è stato addebitata la somma di € **2,34** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 03/07/2007 relativa alla rata del 31/05/2007 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **5,94** a titolo di interessi di mora ed € 4,64 a titolo di recupero spese;

- quietanza del 03/08/2007 relativa alla rata del 30/06/2007 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **3,10** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 08/10/2007 relativa alla rata del 31/08/2007 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **4,00** a titolo di interessi di mora;
- quietanza del 05/11/2007 relativa alla rata del 30/09/2007 e del 31/10/2007 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **4,87** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 31/01/2008 relativa alla rata del 30/11/2007 e 31/12/2007 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **18,60** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 31/01/2008 relativa alla rata del 30/11/2007 e 31/12/2007 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **18,60** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 13/02/2008 relativa alla rata del 30/11/2007 e 31/12/2007 e 31/01/2008 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **5,72** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 13/03/2008 relativa alla rata del 31/12/2007 e del 31/01/2008 e del 29/02/2008 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **9,56** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 26/03/2008 relativa alla rata del 31/01/2008 e del 29/02/2008 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **2,99** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 13/05/2008 relativa alla rata del 30/04/2008 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **2,60** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 14/07/2008 relativa alla rata del 30/06/2008 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **2,80** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 4/12/2008 relativa alla rata del 30/11/2008 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **0,88** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 24/02/2009 relativa alla rata del 31/01/2009 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **2,00** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 16/03/2009 relativa alla rata del 28/02/2009 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **2,40** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;
- quietanza del 7/04/2009 relativa alla rata del 28/02/2009 e del 31/03/2009 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € **1,05** a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;

· quietanza del 11/03/2010 relativa alla rata del 28/02/2010 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € 1,17 a titolo di interessi di mora ed € 2,32 a titolo di recupero spese;

· quietanza del 14/12/2009 relativa alla rata del 30/11/2009 con riferimento alla quale è stata addebitata la somma di € 0,84 a titolo di interessi di mora.

Con la seconda memoria la banca convenuta ha replicato eccependo l'irritualità e, comunque, l'infondatezza della memoria avversaria ex art. 183, 6° c. n. 1) c.p.c. in data 24.4.2015, per aver essa introdotto nel processo una vera e propria "*mutatio libelli*", come tale preclusa dalla disposizione appena enunciata, che unicamente consente, è noto, la c.d. "*emendatio libelli*". Pur lasciando ferma la domanda di accertamento e declaratoria di applicazione al piano d'ammortamento allegato al contratto di mutuo ipotecario della capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., la parte attrice, oltre a riproporre, senza alcuna apprezzabile variazione, la tesi dell'illegittimo anatocismo insito nel piano di ammortamento c.d. alla francese, aveva infatti con ciò, per la prima volta, lamentato che la Banca avrebbe conteggiato ed addebitato, illegittimamente ed in spregio all'indirizzo di Cass. 22.5.2014 n. 11400, interessi di mora sulle quote interessi di talune rate scadute e tardivamente pagate dal mutuatario, come da rendiconto del finanziamento al 31.12.2007. A detta della convenuta diversi sarebbero, tuttavia, rispetto a quelli originariamente adottati, gli elementi di fatto posti a base della domanda di accertamento e declaratoria della violazione dell'art. 1283 c.c., rimasta inalterata nel "*petitum*" ma non nella "*causa petendi*": La banca convenuta ha fatto richiamo alla giurisprudenza in tema di distinzione tra *mutatio* ed *emendatio libelli*, la quale afferma che <<si ha "*mutatio libelli*" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "*petitum*" diverso e più ampio oppure una "*causa petendi*" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice "*emendatio*" quando si incida sulla "*causa petendi*", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "*petitum*", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere>> (Cass. 30.8.2013 n. 19958). La banca ha osservato in proposito che <<un conto .. è sostenere che l'adozione del piano di ammortamento alla francese, nel naturale e fisiologico svolgimento del rapporto, comporta ed implica, di per sé, anatocismo vietato (questa la sola ed unica allegazione in tema racchiusa alle pagine 14, 15 e 16 dell'atto di citazione) e ben altra cosa è sostenere ed allegare (come sostenuto ed allegato dalla controparte, per la prima volta, nella memoria di cui si è detto), nell'ambito della patologia del rapporto, il ritardato pagamento di talune rate e l'applicazione di interessi di mora anche sulla quota interessi di ciascuna rata non onorata alla scadenza.>>

Ha in ogni caso replicato contestando la fondatezza delle nuove allegazioni in fatto ed in diritto dell'attrice, sostenendo che la clausola di cui all'art. 4 del contratto di

mutuo (*“Resta espressamente convenuto che, qualora la parte mutuataria non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto ed entro i termini nello stesso previsti, alla decurtazione del mutuo ed al pagamento alle rispettive scadenze delle rate di ammortamento, si produrrà di pieno diritto a favore della Banca la maturazione degli interessi di mora a norma dell’art. 1224 codice civile, con decorrenza dal giorno dell’inadempimento a quello dell’effettivo pagamento, che si convengono sin d’ora nella misura di quattro punti in più rispetto al tasso contrattualmente vigente”*) non contemplerebbe alcuna maturazione degli interessi di mora sulla quota interessi della rata.

Il giudice istruttore non ha ammesso le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria n.2, ed in particolare la richiesta di CTU contabile, con la seguente richiesta di quesito:

<<Il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa, dica se il contratto di mutuo, sottoscritto da parte attrice, vede applicati interessi superiori a quelli dovuti, oltre il tasso soglia previsto, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, spese non dovute ed oneri aggiuntivi in base al dettame della L.108/96. Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura; dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale, eventuali convenzioni, pattuizioni, dove si è articolato il rapporto tra le parti, a tal fine valuti:

- l’effettiva somma di danaro che la banca ha prestato ai mutuatari;
- il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese, considerando che, per giurisprudenza costante ed in particolare per la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.46669/11: “le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentino una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad un’erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare non può essere esclusa la sussistenza del reato...” e che inoltre “ le circolari e le direttive ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione...” e che invero ai sensi dell’art. 644 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”;
- ricalcolare, quindi, il tasso effettivo complessivamente sostenuto dalla parte, riconvertendo, ove necessario, tutte le spese e gli oneri in punti percentuali che, sommati al tasso applicato, dovranno essere raffrontati con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di mutuo;
- se vi sia stato il rispetto del tasso soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto anche rispetto al tasso convenzionale eventualmente variato al momento della variazione stessa. Verifichi, inoltre, se la banca abbia applicato tassi di interesse superiori al TEGM, benché inferiori al tasso soglia (usura soggettiva) tenendo conto del confronto fra i tassi applicati e i tassi medi territoriali. Nel caso di superamento del tasso soglia nei casi indicati, applichi la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”);
- considerare come l’art. 1 della legge 24/2001 affermi che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” e, che, quindi, come statuito dalla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione 350/13 “anche a titolo di interessi moratori” ;
- verificare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, la mora, ed in particolare per la mancata indicazione del TAEG/ISC dei contratti), in quanto clausole indeterminate e/o

indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 ed al TUB;

- accertare la natura e la qualifica del piano di ammortamento applicato ai contratti oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese)
- verificare se, al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sia stata applicata la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- verificare nelle rate in cui l'attrice ha ritardato l'adempimento siano stati calcolati e pagati interessi di mora sull'intera rata e non solo sulla quota capitale sempre in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- accertare e calcolare tutte le spese, le commissioni e di interessi di mora e gli oneri versati dall'attrice nel corso del contratto, verificando se questi sono dovuti e pattuiti;
- verificare, quindi, se illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca alla odierna attrice durante il corso del rapporto, indicando la somma che deve essere restituita a parte attrice;

Dovrà quindi procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo illegittimo, senza spese dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare, considerando che il contratto è estinto, la reale somma che parte convenuta deve restituire a parte attrice, alla data di citazione.>>

Con sentenza n.2920/2017 il tribunale di Brescia,

premessi:

che l'attore, producendo perizia econometrica della Blue Line Consulting (doc. 3), aveva dedotto di aver in data 23.3.99 sottoscritto con Credito Bergamasco s.p.a. (poi Banco Popolare soc. coop) contratto di mutuo ipotecario avente per oggetto la somma di euro 82.633,10 da restituire in 180 rate mensili (doc. 1 attore), e che successivamente egli aveva commissionato ad un professionista una verifica giuridico – contabile delle condizioni economiche del contratto e che all'esito di tale indagine erano emerse alcune anomalie nell'applicazione dei tassi di interesse convenuti;

che aveva lamentato, in particolare, il superamento del tasso soglia (pari, all'epoca della sottoscrizione del mutuo, al 8,70%) avendo l'istituto di credito applicato un tasso contrattuale del 3,75 % e un tasso di mora del 7,75% nonché l'applicazione di interessi anatocistici stante l'utilizzazione del metodo di ammortamento a rate costanti (cd. "*alla francese*") in virtù del quale sarebbero stati addebitati all'attrice importi non dovuti, rispetto al metodo di ammortamento a rate variabili (c.d. "*italiano*");

che aveva inoltre lamentato la violazione dell'art. 1284 c.c. stante la mancata indicazione dell'ISC /TAEG;

che, in conseguenza di tali considerazioni, aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario in quanto recanti interessi a tassi usurari e/o anatocistici e disporsi la condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite indebitamente instando, in subordine, per la compensazione tra quanto spettante a titolo di ripetizione dell'indebito e quanto ancora dovuto all'istituto di credito;

che la banca convenuta, costituendosi, aveva contestato le allegazioni di parte attrice

evidenziando l'erroneità del calcolo che aveva condotto alla affermazione del superamento del tasso soglia, basato sulla sommatoria tra interessi moratori e interessi usurari, non prevista in contratto e mai applicata, e sottolineando l'erroneità della tesi secondo cui l'ammortamento c.d. alla francese verrebbe a determinare la verifica del fenomeno anatocistico, ed, infine, quanto alla lamentata mancata indicazione del TAEG/ISC, che esso era in realtà espressamente indicato in testa al piano di ammortamento costituente parte integrante del contratto di mutuo;

ritenuto:

- quanto alla denunciata applicazione di interessi usurari, che, la domanda formulata da parte attrice si fondava sul presupposto che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, dovessero essere computati sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, mentre tale modalità di calcolo doveva ritenersi errata, stante la diversità ontologica e funzionale degli interessi considerati, posto che, mentre gli interessi corrispettivi sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito, quelli di mora - e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo - hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase "*patologica*" del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita; essi, quindi, difettano del carattere di corrispettività richiamato dall'art. 644 c.p. (secondo cui, gli interessi che debbono essere valutati ai fini della verifica della sussistenza dell'usura sono quelli dati o promessi "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*", ovvero quelli che si pongono in un rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro), con la conseguenza che al rilievo di tale erroneità di calcolo doveva necessariamente conseguire anche l'accertamento dell'infondatezza della censura concernente l'usura c.d. sopravvenuta;

- quanto all'asserito anatocismo collegato all'utilizzazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese - il quale si caratterizza per il fatto che le rate di pagamento cui è tenuto il mutuatario si mantengono costanti nel tempo nel loro ammontare complessivo, in ragione del progressivo decremento della quota interessi e, viceversa, del progressivo incremento della quota capitale - che detta forma di ammortamento, seppur più onerosa rispetto a quella calcolata con il metodo c.d. all'italiana, non produce effetti anatocistici, perché la quota di interessi viene calcolata ogni volta sul capitale residuo via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non invece sugli interessi pregressi;

- che, data l'infondatezza nell'an delle pretese fatte valere dall'attrice, del tutto inutile sarebbe risultato l'accertamento tecnico richiesto;

- che parimenti infondata sarebbe risultata la contestazione per mancata indicazione del TAEG/ISC, essendo invece quest'ultimo chiaramente indicato nel piano di ammortamento, parte integrante del contratto di mutuo;

- che parimenti infondata doveva ritenersi la richiesta di condanna dell'attore per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96 cpc;

- che le spese di lite dovevano essere regolate secondo criterio di soccombenza.

Per le anzidette considerazioni il tribunale così ha disposto:

<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande formulate da Panina Angelo;
- Condanna Panina Angelo al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5355,00 per compenso professionale, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.>>

Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il signor Panina Angelo, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono; si è costituito il Banco BPM spa, società costituita dalla fusione di Banco Popolare soc coop e di Banca Popolare di Milano soc coop a.r.l., chiedendo respingersi il gravame avversario, col favore delle spese.

Respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/02/2020, con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per emergenza covid 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col **primo motivo di gravame** l'appellante denuncia nullità della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 156 cpc, per insufficiente motivazione e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Afferma che il giudice di prime cure << *con argomentazioni giuridicamente e logicamente incomprensibili e senza darne compiuta ragione e valide argomentazioni,*>> avrebbe ritenuto <<*la domanda proposta... in punto di applicazione di interessi usurari*>> non fondata, << *impropriamente riferendosi alla c.d. "usura originaria" del contratto di mutuo, salvo poi, in modo contraddittorio nella parte motiva, dichiarare – di conseguenza - infondate anche le censure in punto di c.d. "usura sopravvenuta"*>>.

Rileva, poi, << *quanto alla doglianza sulla mancanza di determinatezza del TAEG*>>, che il giudice di prime cure, << *senza nulla accertare, mediante apposita consulenza d'ufficio basata sulla scorta delle allegazioni fatte da parte attrice*>>, avrebbe <<*apoditticamente*>> ritenuto << *infondata la domanda basandosi su un presupposto errato: l'indicazione nel piano di ammortamento originario del TAEG*>>: riporta il testo sul punto della sentenza: <<*"rilevato, quanto alla denunciata applicazione di interessi usurari, che, la domanda formulata dall'attrice si fonda sul presupposto che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, debbano essere computati sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (v. anche perizia alla quale l'attrice si riporta integralmente); ritenuto che tale modalità di calcolo sia errata, come ormai ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, stante la diversità ontologica e funzionale degli interessi considerati posto*

che, mentre gli interessi corrispettivi sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito, quelli di mora - e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo - hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate..”>> ed ancora <<“ritenuto che a tale erroneità di calcolo consegue necessariamente anche l'infondatezza della censura concernente l'usura c.d. sopravvenuta”.>> e <<: “ritenuta parimenti infondata la doglianza relativa alla affermata mancata indicazione del TAEG/ ISC posto questo risulta chiaramente indicato nel piano di ammortamento, parte integrante del contratto di mutuo”.>>, per concludere nel senso della <<manifesta contraddittorietà tra dispositivo e motivazione tale da non far comprendere la ratio decidendi su cui si fonda l'impugnata decisione>>, rilevando, a tale proposito, che <<mentre in motivazione si sostiene che infondata è la domanda principale relativa “all'applicazione di interessi usurari”, nella motivazione viene trattata la questione giuridica relativa alla pattuizione originaria di tassi d'usura e sulla loro diversa qualificazione, salvo infine ritornare sull'usura sopravvenuta, esclusa per erroneità del calcolo sull'usura originaria>>. Sostiene al riguardo che <<le argomentazioni sono del tutto errate>> e che <<vi è una contraddittorietà della pronuncia che difetta parimenti di motivazione e che non permette di comprendere se la pronuncia impugnata si fondi sul rigetto nel merito delle questioni afferenti la non usurarietà originaria del mutuo, ovvero l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta in corso di rapporto>>, da ciò derivandone <<la nullità della sentenza per violazione degli articoli 132, 156, secondo comma e 112 c.p.c. anche in relazione a quanto dedotto dalla Corte di Cassazione ex plurimis, sentenza n. 24490/2008, secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione - non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.>>.

Sotto altro profilo, come sopra accennato, l'appellante lamenta <<in punto di indeterminatezza delle condizioni contrattuali>>, che <<il giudice apoditticamente e pedissequamente rispetto alle errate argomentazioni>> della banca, avrebbe parimenti ritenuto <<infondata la doglianza relativa alla affermata mancata indicazione del TAEG/ ISC posto (che) questo risulta chiaramente indicato nel piano di ammortamento, parte integrante del contratto di mutuo>>, conclusione quest'ultima <<erronea in quanto>> <<il piano di ammortamento allegato non>> era <<quello originario del contratto di mutuo ma... quello aggiornato al momento dell'estinzione del contratto>>.

In virtù delle anzidette considerazioni chiede che venga dichiarata <<la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 132, 156, secondo comma cpc e art. 360 n. 5 cpc, con ogni consequenziale provvedimento di legge>>

Il motivo è infondato per entrambi i profili di censura.

Non vi è infatti alcuna contraddizione intrinseca, né alcun difetto di motivazione, nell'esposizione in sentenza delle ragioni per le quali il giudice di prime cure ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda di trasformazione del mutuo da

oneroso a gratuito in considerazione della rilevanza al fine delle sole pattuizioni originarie, con esclusione di qualsiasi operazione di cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, e della (contestualmente) ritenuta irrilevanza dell'eventuale superamento del tasso soglia negli interessi moratori sopravvenuti. Trattasi di argomento *a fortiori*. Se gli interessi moratori non sono rilevanti ai fini della verifica di usurarietà neppure ove considerati al tempo della stipulazione del contratto di mutuo, e se in ogni caso la verifica dell'usurarietà, da effettuarsi in quel momento, non può essere effettuata ponendosi a raffronto il TSU, determinato sulla base delle rilevazioni effettuate nel DM di periodo, con gli interessi considerati in cumulo (corrispettivi + moratori), a maggior ragione di nessuna rilevanza potrà risultare l'eventuale superamento del TSU, per effetto di siffatto cumulo, in un trimestre successivo, quale usura sopravvenuta.

Si può esser d'accordo oppure no con tale conclusione, ma certo essa non appare né incomprensibile né contraddittoria.

Ancor meno appropriata risulta l'altra censura. Il giudice di prime cure ha ritenuto di respingere la domanda di accertamento dell'indeterminatezza del tasso di interesse convenzionale basata sulla mancata indicazione, al tempo della stipulazione del contratto, del TAEG-ISC, accogliendo l'obiezione di parte convenuta secondo la quale tale indicazione invece sarebbe stata presente. L'appellante rileva come tale affermazione risulti in fatto fallace, perché l'indicazione sarebbe stata apposta non al momento della formazione del contratto ma a quello della sua estinzione, e sarebbe perciò inconferente.

Trattasi, con ogni evidenza, di censura in fatto sulla decisione presa dal giudice, perché ritenuta erronea (tanto che sul punto è stato formulato uno specifico motivo di gravame), senza che con ciò risulti carente o insufficiente la motivazione della decisione presa sul punto (che anzi è chiarissima e come tale è stata specificamente fatta oggetto di censura di merito).

Col **secondo motivo di gravame** l'appellante lamenta violazione della legge 108/96, dell'art.644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile; afferma la rilevanza, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura di ogni interesse, conto, onere, commissione e spesa, pattuito contrattualmente, ad eccezione di imposte e tasse; sostiene a tal fine la rilevanza dell'intervenuta applicazione della mora sull'intera rata scaduta, con conseguente violazione del divieto di anatocismo, trattandosi di contratto di mutuo stipulato ante 2000.

Censura come erronea la sentenza di primo grado per non aver essa rilevato << la sussistenza di usura ab origine nel contratto in oggetto >>, << affermando ..., quanto alla denunciata applicazione di interessi usurari, che la domanda formulata dall'attrice >>, basata << sul presupposto che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia >> dovessero << essere computati sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori >>, era da ritenersi infondata perché; <<... tale modalità di calcolo >> sarebbe << errata..., stante la diversità ontologica e funzionale degli interessi considerati >> in ragione del fatto << che, mentre gli interessi corrispettivi sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito,

quelli di mora - e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo - hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase "patologica" del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita>> così che <<essi ... difettano del carattere di corrispettività richiamato dall'art. 644 c.p.>>.

L'appellante rileva in ciò una <<contraddizione>> per essersi affermato in sentenza da un lato <<che gli interessi di mora sono dovuti solo nella fase patologica del rapporto e come tali, difettano del carattere di corrispettivo richiamato dall'art. 644 c.p.>> e dall'altro <<che neppure nella fase patologica del rapporto>> essi <<possono essere verificati>>, data l'irrelevanza <<della c.d. "usura sopravvenuta">>, e ciò <<senza tenere in debita considerazione>> il fatto che <<nel corso del rapporto>> l'attore avesse <<versato, in numerose rate, interessi di mora>>. Secondo la tesi dell'appellante <<seguendo il ragionamento logico del giudice, lo stesso avrebbe dovuto pervenire alla verifica "in concreto" del superamento dei tassi soglia usura nel momento in cui>> l'attore aveva <<effettivamente versato interessi di mora>>.

Rileva poi l'appellante che il giudice di prime cure nulla avrebbe affermato <<in punto di applicazione di interessi di mora sull'intera rata scaduta in violazione della Delibera CICR del 9.2.000>>, dato quest'ultimo vieppiù rilevante, dato che <<il rapporto de quo>> era <<sorto nel marzo del 1999>>. Evidenzia, poi, sulla scorta delle risultanze della perizia econometrica prodotta in primo grado, <<che, a fronte della pattuizione per cui la mora - misura inferiore alla soglia - si applica anche sulla quota di interesse corrispettivo>> <<il tasso soglia usura viene superato>> <<senza effettuare alcuna sommatoria dei tassi, ma tenendo conto del tasso effettivo che si genera per effetto dell'anatocismo illegittimo (contratto ante CICR 2000) previsto ex contractu, >>.

Sostiene pertanto che la sentenza impugnata risulterebbe << censurabile ... nella parte in cui omette di rilevare l'incidenza, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, della pattuizione anatocistica contenuta nell'articolo 4) delle condizioni generali del contratto ... a mente del quale resta ... convenuto che qualora la parte mutuataria non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto ed entro i termini nello stesso previsti alla decurtazione del mutuo ed al pagamento alle rispettive scadenze delle rate di ammortamento, si produrrà di pieno diritto a favore della banca la maturazione degli interessi di mora, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento a quello dell'effettivo pagamento, ... nella misura di quattro punti in più rispetto al tasso contrattualmente vigente.>>, in tal modo risultando <<pattuito>> <<che la mora vada applicata su ogni importo dovuto a qualsiasi titolo e pertanto su somme comprensive di capitale, interesse corrispettivo e spese>>.

Ciò premesso, il ragionamento proposto dall'appellante si sviluppa sulla base dei seguenti ulteriori passaggi: a) <<il II comma dell'art. 1815 c.c. fa discendere dall'usurarietà degli interessi due riflessi: la nullità della clausola con cui sono previsti interessi usurari e, in deroga all'art. 1282 c.c., la non debenza di alcun

interesse, nemmeno corrispettivo>>²; b) <<la sanzione della nullità prevista dall'art. 1815 cc travolge l'intera clausola che disciplina gli interessi e ciò in ragione del tenore letterale della norma che non opera alcuna distinzione tra le diverse tipologie di interessi, limitandosi ad affermare che gli stessi non sono dovuti>>; c) <<il superamento del tasso soglia comporta, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court>>; d) <<accertata la necessaria inclusione del tasso moratorio, il superamento del tasso soglia determina la gratuità del mutuo>>; e) <<la formula della legge 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi 'componenti' e quindi anche il tasso corrispettivo>>.

L'appellante, dolendosi dell'omesso rilievo in sentenza circa l'intervenuta dimostrazione da parte sua <<di aver corrisposto somme a titolo di interessi moratori, applicati sull'intera rata>>, ed evidenziando che, come da esempio riportato³, << il tasso di mora applicato risulta abbondantemente oltre il tasso soglia

² Rileva al riguardo l'appellante che la giurisprudenza più recente ed attenta ha avuto modo di chiarire che l'art. 1815 co. 2 c.c. prevede che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". E' anche inutile ricordare che la norma, dettata per il mutuo, ha una portata generale, e quindi si applica a ogni forma di finanziamento (Cass. n.12965/2016, Cass. n. 15621/2007). L'art. 1419 co. 2 c.c. prevede che "la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative". Ma, nel caso del mutuo, così come di qualsiasi finanziamento, la norma imperativa (cioè l'art. 1815 co. 2 c.c.) non si limita a sancire la sola nullità della clausola, disponendo altresì (si noti l'uso della congiunzione "e") che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi. Ciò che, del resto, appare coerente alla ratio della norma, che è quella di punire, anche sul piano civilistico, una condotta penalmente rilevante

³ nell'analisi del rendiconto 31/12/2007 (cfr. doc. 21 allegato fascicolo di I grado) con riferimento al pagamento rata in scadenza al 31/05/2007, pagata in data 03/07/2007, emerge – a detta dell'appellante - quanto segue:

- importo totale € 690,79
- capitale € 463,82
- interessi (corrispettivi) € 218,71
- recupero spese € 2,32
- interessi di mora versati € 5,94,

a fronte di un ritardato pagamento di 32 giorni.

Al momento dell'inadempimento il tasso di mora applicato, in base alle pattuizioni contrattuali, era del 9,89% (calcolato sulla base delle indicazioni contrattuali previste agli articoli 3 e 4 del contratto di mutuo secondo le quali la misura del tasso di mora corrisponde al tasso corrispettivo (calcolato in base all'euribor 3 mesi aumentato di due punti di spread) aumentato di quattro punti percentili)

Il tasso di mora annuo così calcolato nella misura del 9,89%, equivale allo 0,027% giornaliero e allo 0,867% per 32 giorni di ritardo

Moltiplicando tale parametro per l'intera rata del mutuo otteniamo un totale di interessi moratori pari a € 5,94 per 32 giorni di ritardo: esattamente la somma pagata dal mutuatario.

Ciò, a detta dell'appellante, costituirebbe chiara dimostrazione del fatto che gli interessi di mora erano stati applicati sull'intera rata di mutuo scaduta e pertanto non solo sulla quota capitale ma altresì sulla

usura del periodo>>, perché << il tasso di mora rilevato⁴ ... ammonta a 9,89% mentre il tasso soglia usura del periodo di riferimento – Il trimestre 2007 – ammonta a 7,965%>>, conclude affermando, per le considerazioni che precedono, che <<il mutuo in oggetto andava dichiarato usurario e, di conseguenza, gratuito>>.

Chiede pertanto che, <<in riforma della sentenza impugnata>>, si <<accerti e dichiari – anche a mezzo di ctu ... - la usurarietà del contratto per cui è causa in considerazione di tutti i costi, oneri, spese ed interessi a qualsiasi titolo pattuiti, ad eccezione di imposte e tasse tenuto conto, in particolare del costo dell'effetto anatocistico pattuito e dell'incidenza dei costi di insoluto in uno al tasso di mora in ipotesi di inadempimento e verifichi nelle ipotesi di effettivo inadempimento gli interessi corrisposti in eccesso>>.

In buona sostanza l'appellante sviluppa il proprio percorso argomentativo, in dissenso rispetto a quello della decisione impugnata, affermando:

- 1) che, sebbene, singolarmente considerati, tanto l'interesse corrispettivo quanto quello moratorio, all'atto della relativa pattuizione appaiano nominalmente inferiori rispetto al tasso soglia usura, stabilito sulla base delle rilevazioni del TEGM riferito al trimestre precedente, cionondimeno, in ragione del fatto che l'interesse moratorio trova applicazione sull'intera rata scaduta, comprensiva di una quota di capitale e di una quota di interessi, l'effetto anatocistico che si determina in conseguenza della relativa applicazione produce, quale conseguenza, un incremento del monte interessi⁵ tanto rilevante da poter determinare il travalicamento del tasso soglia usura riferito al periodo;
- 2) che in ciò, e non nella semplice sommatoria tra i tassi nominali pattuiti, consiste, e va intesa, l'affermazione della loro applicazione congiunta e del superamento del TSU che ne conseguirebbe;
- 3) che l'interesse, secondo il disposto di cui all'art.1815 cpv c.c., va considerato unitariamente, senza distinzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio;
- 4) che, quindi, al superamento del TSU, ancorché accertato in ragione dell'effetto anatocistico sul tasso moratorio, di cui sopra, consegue il diritto del mutuatario alla trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito.

In tali termini, il secondo motivo di gravame - che mira ad ottenere la trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito sul presupposto del (solo) presunto superamento del TSU da parte del tasso mora - non può essere accolto, perché, anche ammesso che effettivamente la pattuizione relativa agli interessi moratori possa risultare illegittima perché potenzialmente idonea a produrre il superamento del TSU, come ipotizzato da parte appellante, sulla base della tesi dell'effettività, della cd usura effettiva, o a

quota di interessi corrispettivi nonché sulle c.d. spese di recupero, in tal modo applicandosi la sommatoria dei tassi e realizzandosi un effetto anatocistico

⁴ Nell'esempio di cui alla nota precedente: n.d.r.

⁵ Per l'effetto moltiplicatore determinato dall'applicazione dell'interesse moratorio pattuito sull'interesse corrispettivo presente in quota sul singolo rateo scaduto e non pagato: n.d.r.

posteriori, accolta da Cass.17447/2019⁶, non perciò ne verrebbe il diritto del mutuatario alla trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito,

A tale proposito il collegio rileva quanto segue.

L'art.1815 cpv cc afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario (<<*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla*>>); quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc (e cioè in luogo dell'interesse legale ovvero dell'interesse superiore, se determinato per iscritto), nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante (<<*e non sono dovuti interessi*>>).

L'art.1815 cpv cc, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art.1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art.1419 cpv cc e di cui all'art.1339 cc, bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

La disposizione, in ragione di ciò, potrebbe ritenersi riferibile – secondo quanto di recente affermato nella sentenza 27442/2018 della SC di Cassazione – al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale “*mutuo oneroso*”, e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, sulla base del disposto di cui al secondo comma dell'art.1224 cc, con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale.

Comunque la si pensi in proposito, attualmente appare ancora aperto il dibattito in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art.1815 cpv cc anche all'interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest'ultimo.⁷

A tale riguardo dopo la nota pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n.27442/2018, secondo la quale <<*gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'articolo 2, comma 4, legge 7/3/1996 n.108, vanno qualificati ipso iure come usurari...*>>⁸ in altra recente pronuncia della SC (Cass. 26286/2019), si è affermato

⁶ Richiamata dall'attore in conclusionale

⁷ In senso affermativo è un inciso nella motivazione della sentenza n.350 del 2003 della Suprema Corte di Cassazione, che fa sul punto richiamo alla sentenza 25 febbraio 2002 n.29 della Corte Costituzionale, che a tale conclusione sembra essere pervenuta., sia pure con obiter dictum nel quadro dell'esame della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla disciplina di cui all'art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, che, con l'attribuire rilevanza al dato negoziale – e cioè alla pattuizione dell'interesse usurario – veniva con ciò stesso a precludere la considerazione della cosiddetta usura sopravvenuta

⁸ In tale sentenza la Cassazione afferma che l'articolo 2 della legge 108 del 96 vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista, e precisa che tale norma si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di un capitale o della dilazione di un pagamento (interessi corrispettivi: art.1282 c.c.) sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art.1224 c.c.); rileva che tale conclusione è l'unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l'interpretazione letterale, quella sistematica, quella finalistica e quella storica

che "nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare", e, in motivazione, che " vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art.1424 cc, rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria"; sulla base di tale pronuncia sembrerebbe infatti possibile riprendere la contrapposizione tra i due tipi di interessi per desumerne l'inapplicabilità del TSU al TM.

Ad ogni modo, comunque la si pensi in proposito, ed anche quindi a voler aderire all'impostazione data al problema dalla sopra citata sentenza del 2018, ritenendo quindi anche l'interesse moratorio suscettibile di verifica in termini di usurarietà per superamento del tasso soglia, ciò che non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio (pur se entrambi, come afferma la Cassazione, diretti alla remunerazione del capitale) , in quanto il primo regola l'attuazione del programma contrattuale⁹ , ed il secondo predetermina l'ammontare del risarcimento in caso di inadempienza, dall'altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all'altro tipo di interesse.

In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto¹⁰, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo.

Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo. Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art.1815 cpv cc,

⁹ Dato quest'ultimo confermato e non smentito dal disposto di cui all'art.644 cp e segnatamente dal primo comma di esso, che individua la fattispecie criminosa dell'usura nella condotta di <<chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari>>, norma rispetto alla quale quella di cui al terzo comma (<<la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari>>) costituisce una mera specificazione, nel senso che tali devono ritenersi quelli che, concessi appunto in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, siano risultati eccedentari rispetto al tasso soglia; la predetta conclusione non può peraltro ritenersi incisa in senso derogativo o abrogativo dall'art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, il quale stabilisce che <<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>, posto che, il legislatore, con tale proposizione, ha semplicemente inteso ribadire il disposto di cui al primo comma dell'art.644 cp, laddove tale norma la rilevanza della prestazione usuraria, "sotto qualsiasi forma" essa sia stata pattuita.

¹⁰ Il che nel caso in esame nemmeno si è verificato

il quale **muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce)**. E così: se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.

Ciò già sul piano della logica formale.

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto; dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al mutuante, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art.1224 cc, l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo .

Quel che invece non si può fare – e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre (s'intende se inferiore al TSU), con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

In tal modo pretendendosi di incidere – ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio.

Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Ciò premesso e considerato, ne viene, quale conseguenza, che, seppur riscontrata l'illegittimità, per superamento del TSU, della pattuizione sul TM, da ciò non può conseguire l'accoglimento della domanda di trasformazione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, non potendosi considerare fondata la richiesta ex art.1815 cpv cc di azzeramento dell'interesse tout court, e cioè anche di quello corrispettivo, sebbene quest'ultimo fosse stato pattuito legittimamente, e cioè con determinazione del saggio in misura ben inferiore a quella operante come limite di legge (tasso soglia) per quel tipo di operazioni al tempo della stipulazione del mutuo fondiario per cui è causa.

E' appena il caso di rilevare che, tra l'altro, ad identica conclusione è pervenuta proprio la pronuncia n.17447/2019, la cui autorità è invocata da parte appellante, la quale sul punto in questione così si è espressa¹¹: <<... preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già, come preteso dal ricorrente, trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica .. la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470>>

Poiché l'accertamento dell'usurarietà del tasso mora è affermata dall'appellante in funzione del conseguimento proprio di tale obiettivo (la trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito), e poiché è a tale scopo che mira il secondo motivo di gravame, ne va ritenuta l'infondatezza ancorché in ipotesi per effetto del meccanismo anatocistico ipotizzato si fosse effettivamente prodotto il superamento del TSU, perché, per le ragioni sopra esposte, la relativa conseguenza non sarebbe stata quella del venir meno del diritto della mutuante a tutti gli interessi ma solo a quelli moratori (anzi, per la sopra citata del 2018, questi ultimi non sarebbero del tutto persi, ma solo ridotti al tasso legale).

Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione dell'art.1283 c.c., per applicazione di interessi di mora sull'intera rata in violazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, attesa l'inapplicabilità del relativo articolo 3¹² al contratto di mutuo per cui è causa, stipulato nel marzo del 1999, e quindi prima dell'entrata in vigore di tale delibera.

Dolendosi del fatto che nella sentenza impugnata il giudice si sarebbe soffermato solo sull'aspetto relativo all'ipotetico effetto anatocistico dovuto all'applicazione del c.d. metodo di ammortamento alla francese, senza nulla rilevare sulle censure in punto di applicazione di interessi di mora sull'intera rata scaduta in rapporto di mutuo ante CICR del 09.02.2000, l'appellante, per quel che qui rileva, fa richiamo alla pronuncia della SC (Cass. Civ. 11400/2014) con la quale si è affermato che *“nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di*

¹¹ In motivazione

¹² Art. 3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale)

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica

*adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l'autonomia. **In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la banca ... non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi.** [...] Può ben dirsi, pertanto, che sia ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi. [...] Come si è in precedenza accennato, questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono infatti solo quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica”(Cass. Civ. sez. I, n. 11400/2014; depositata il 22 maggio). “Deve dunque concludersi” “che, con l'entrata in vigore del t.u.b., la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all'art. 1283 c.c.”.*

Poiché nel caso in esame, il contratto di mutuo era stato stipulato prima della delibera CICR del 2000, la banca, secondo l'appellante, non avrebbe potuto pretendere il pagamento di interessi moratori, calcolati sull'intera rata, come in realtà era accaduto

Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, si accerti e dichiari che l'applicazione di interessi di mora sull'intera rata scaduta realizza un meccanismo vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., con ogni conseguente provvedimento in ordine alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso.

L'appellata a tale richiesta reagisce eccependo la novità della questione, posta in primo grado soltanto con la memoria integrativa ex art.183, sesto comma, cpc, n.1, e costituente a suo giudizio non mera “*emendatio libelli*” bensì vera e propria “*novatio libelli*”.

L'obiezione non può tuttavia essere accolta, in quanto in linea di fatto la parte attrice aveva già fin dall'atto introduttivo del giudizio esposto di aver corrisposto interessi moratori sull'intera rata scaduta, e quindi anche sulla quota in essa di interessi, e, pertanto, non risponde al vero che alla proposizione della questione abbia fatto seguito l'ampliamento della *causa petendi* ed in punto di diritto essa aveva con ciò sollecitato il giudice ad accertare la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori per violazione del divieto dell'anatocismo, di cui all'art.1283 cc. Ora, com'è noto, il giudice, nel giudizio di appello come in quello di Cassazione, in

caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, essendo a tal fine sufficiente che il rilievo d'ufficio sia giustificato dalla sua inerenza alla rilevazione di una eccezione rilevabile d'ufficio, basata sui fatti di causa oggetto del giudizio primo grado e di appello (Cass, Sezioni Unite, Sent. n. 26242/2014), e nel nostro caso lo è senz'altro, tenuto conto del fatto che in conseguenza dell'orientamento espresso nella citata sentenza n.11400/2014 della stessa Cassazione la pattuizione di un interesse moratorio da applicarsi sull'intera rata scaduta sarebbe risultata nulla, per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2020, come quello per cui è causa, perché siffatta pattuizione verrebbe a porsi in contrasto con la norma imperativa di cui all'art.1283 c.c., che vietava le pattuizioni anatocistiche non giustificate da previo uso normativo, da essa ritenuto non ricorrente nei rapporti bancari in essere. Con conseguente applicazione del disposto di cui agli articoli 1418 e 1419 c.c.

L'appellata replica poi nel merito sostenendo che la clausola n.4 del contratto non contemplerebbe, sul piano letterale, la previsione dell'applicazione dell'interesse di mora sull'intera rata, e quindi anche sulla quota di interessi.

Anche tale obiezione appare priva di fondamento. Poiché l'interesse moratorio è sanzione che di regola si applica sull'obbligazione inadempita e poiché l'obbligazione qui inadempita (rectius, tardivamente adempita) è quella relativa al pagamento della rata di ammortamento, è chiaro che, in assenza di diversa precisazione, deve presumersi che la volontà delle parti, allorché hanno stabilito l'applicazione in tal caso di un interesse moratorio – in misura pari a quello dell'interesse corrispettivo maggiorato di 4 punti - fosse chiaramente nel senso dell'applicazione di tale interesse alla rata scaduta, a tutta intera la rata scaduta. Se avessero inteso limitare l'applicazione dell'interesse moratorio alla sola sorte capitale, ciò avrebbero indicato a chiare lettere, il che non è accaduto. Non solo. Appare persuasivo quanto riferito, a mo' di esempio, dall'appellante, con riferimento a taluni casi specifici di pagamento ritardato ed all'ammontare della somma pretesa e corrisposta a titolo di interesse moratorio, risultandone con ogni evidenza che detta somma risultava correlata all'applicazione dell'interesse moratorio, riferito a giorno di ritardo, su tutta la rata tardivamente corrisposta, e non solo su una parte di essa. Il che conforta la bontà dell'interpretazione sopra esposta, nell'ottica del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto (art.1362, secondo comma, c.c.).

Per le considerazioni che precedono, ritenuta la nullità della clausola in tema di determinazione degli interessi moratori, perché anatocistica, **ne consegue** - avuto riguardo alle indicazioni sul piano numerico offerte da parte appellante con la memoria n.1 di primo grado, non fatte oggetto di contestazione - **l'accertamento dell'avvenuta corresponsione della somma di €90,72 per interessi moratori non dovuti e di €41,76 per spese ad essi correlate, per un totale di €132,48, che ex art.2033 cc competono in restituzione all'appellante, con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda** a quella del saldo (trattandosi nel caso della banca di *accipiens* di buona fede)

Il terzo motivo di gravame va pertanto accolto, con le conseguenze testè indicate.

Col **quarto motivo di gravame** l'appellante lamenta violazione degli artt.1284 e 1346 c.c e dell'art.117 TUB, nonché difetto di motivazione, ribadendo la tesi già esposta in prime cure circa il difetto del requisito della determinatezza dell'interesse corrispettivo, in relazione alla doglianza circa l'affermata mancata indicazione del TAEG/ISC.

Incontroverso che il piano di ammortamento preso in considerazione nella sentenza impugnata non fosse quello originario ma quello aggiornato al momento dell'estinzione del contratto, l'appellante da ciò trae la conclusione che alla mancanza di determinazione del TAEG o dell'ISC del contratto dovrebbe correlarsi una valutazione in termini di indeterminatezza della clausola relativa agli interessi convenzionali, con la conseguenza che, risultando perciò questi richiesti in modo del tutto arbitrario, al contratto dovrebbe trovare applicazione, in luogo del tasso convenzionale ultralegale, in principalità l'interesse legale semplice, ai sensi dell'art.1284 cc, ed in subordine quello sostitutivo di cui all'art.117 TUB .

La tesi è manifestamente priva di fondamento. Il TAEG/ISC è un indicatore che agevola il cliente consumatore nella comprensione dell'effettiva dinamica economica dei vari rapporti contrattuali instaurati con la banca; avendo tale finalità, esso non ha la funzione di integrare la disciplina convenzionale, semmai di agevolarne le comprensione. Quindi la sua presenza o meno è del tutto ininfluenza nella prospettiva dell'accertamento circa la determinatezza della pattuizione dell'interesse passivo, così come delle altre condizioni pattuite con la banca, le quali risultano determinate o determinabili allorché dall'applicazione della disciplina contrattuale alla singola situazione concreta possa derivare uno ed un solo risultato, in termini di dare ed avere. La pattuizione è indeterminata quando si può interpretare in un senso che conduce ad un risultato e pure in altro senso che conduce ad un risultato diverso; è viceversa determinata quando univoche ne sono le conseguenze.

E quelle indicate nell'art.3 del contratto, sopra riportato, sono indicazioni affatto univoche, tanto che non viene indicato alcun punto tra queste che si prestino a più possibili "letture".

Da ultimo si evidenzia che, come sottolineato da parte appellata, l'ISC (TAEG) - indice che esprime in termini percentuali, su base annua, il costo effettivo complessivo di un dato prodotto bancario o finanziario -, previsto nella direttiva 90/88/CEE, è stato introdotto nel nostro ordinamento con la delibera CICR del 4/03/2003, in Gazzetta Ufficiale 27/03/2003. Esso non può quindi costituire parametro per sindacare la validità di un contratto, o di una clausola contrattuale, stipulato nel 1999.

Col **quinto motivo di gravame** l'appellante solleva (per la prima volta) eccezione di nullità della determinazione degli interessi corrispettivi, in quanto parametrata all'euribor, chiedendo accertarsene la nullità per indeterminatezza dei tassi contrattuali "manipolati", e per contrarietà dell'oggetto dei contratti all'ordine pubblico ed economico (applicazione combinata disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.), con conseguente richiesta di rideterminazione del piano di rimborso.

Il gravame è manifestamente infondato, in quanto, con riferimento al tema della determinatezza o determinabilità dell'interesse pattuito, la stessa è senz'altro presente, in quanto l'interesse dovuto è correlato ad un dato esterno – il tasso euribor, appunto – del quale non risulta esser stata contestata l'oggettiva conoscibilità. Così risultando univoco.

L'assunto della contrarietà all'ordine pubblico economico è ancor più infondato ove si consideri che per le parti del presente contratto, entrambe estranee rispetto agli accordi sanzionati dalle istituzioni comunitarie, il riferimento al tasso Euribor avrebbe rappresentato nulla più se non il richiamo ad un dato obiettivo esterno, di agevole conoscibilità, che avrebbe dovuto riflettere l'andamento medio dei tassi di finanziamento sul mercato, mentre certamente neppure ipotizzabile sarebbe stata per loro la prospettata realizzazione tra le diverse banche coinvolte di un accordo di cartello, tale da incidere negativamente sull'attività finanziaria e sulla concorrenza.

Col **sesto motivo di gravame** l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 115 e 116 cpc e dell'art.2697 c.c., dolendosi, in buona sostanza, del mancato accoglimento dell'istanza di CTU, che a suo dire sarebbe risultata utile e rilevante, quale CTU percipiente, in presenza di tutta la documentazione necessaria per gli accertamenti richiesti, e che per tale motivo non avrebbe potuto considerarsi esplorativa.

Considerazioni in astratto totalmente condivisibili, e che tuttavia non conducono a diversa determinazione (rispetto a quella del giudice di prime cure), e ciò perché, una volta accertata l'usurarietà per superamento del tasso soglia usura della pattuizione sugli interessi moratori, l'unica conseguenza che potrebbe derivarne - attesa l'autonomia delle clausole relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, con le relative conseguenze, sopra indicate – è l'azzeramento del solo interesse moratorio, con conseguente diritto alla relativa restituzione, che tuttavia viene qui già riconosciuta in ragione della ritenuta nullità della medesima clausola per violazione del divieto di anatocismo, ai sensi dell'art.1283 cc.

Non vi è pertanto spazio l'effettuazione degli accertamenti tecnici richiesti e quindi per la rimessione in istruttoria della causa.

Conclusivamente, l'impugnata sentenza n.2920/2017 va parzialmente riformata con condanna della banca appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di €.132,48, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo, ferme restando tutte le ulteriori statuizioni.

Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, e valutati gli esiti complessivi della lite, che hanno visto prevalentemente soccombente il mutuatario, essendo stata respinta la sua richiesta di trasformazione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, va disposta la parziale compensazione delle spese dell'intero giudizio, nella frazione di un terzo delle stesse, con condanna dell'odierno appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei restanti due terzi delle spese stesse, liquidate per l'intero per il primo grado come in sentenza e per l'appello in

complessivi €. 8.066,00 per compenso professionale tabellare, di cui €.€2.398,00 per studio della controversia, €.1.585,00 per fase introduttiva del giudizio ed €.4.083,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.2920/2017 del tribunale di Brescia, che conferma nel resto, condanna l'appellato Banco BPM spa a restituire all'appellante Panina Angelo la somma di €.132,48, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo;

compensa per un terzo le spese di lite per l'intero giudizio; condanna l'appellante a rifondere all'appellata i restanti due terzi delle spese stesse, liquidate per l'intero per il primo grado come in sentenza e per l'appello come in parte motiva.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del

IL CONSIGLIERE EST.

Giuseppe Magnoli

IL PRESIDENTE

Donato Pianta